



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 22 novembre 2022

Sommario

Art. 1 – Definizione e Finalità	3
Art. 2 – Compiti	3
Art. 3 – Composizione	4
Art. 4 – Funzionamento	4
Art. 5 – Diritto di informazione	4
ART. 6 - Responsabile del procedimento e trattamento dati	4
Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	5

Art. 1 – Definizione e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni del Comitato Unico di Garanzia della Saint Camillus International University of Health Sciences (UniCamillus), per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e per la tutela contro eventuali discriminazioni.

2. Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di UniCamillus è un organismo rappresentativo dei docenti, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti, il cui scopo consiste nel promuovere e attuare, nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento, attività per la realizzazione delle pari opportunità, per la valorizzazione del benessere e contro ogni forma di discriminazione all'interno dell'Università.

3. Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità si occupa di promuovere la cultura della parità e delle pari opportunità, di contrastare ogni possibile forma di violenza o discriminazione e di favorire il benessere organizzativo all'interno della comunità professionale dell'Ateneo, promuovendo iniziative che mirano alla diffusione della conoscenza e alla tutela delle politiche antidiscriminatorie e delle pari opportunità.

Art. 2 – Compiti

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità costruisce e mantiene l'eguaglianza dello status e delle opportunità per tutte le categorie suscettibili di discriminazione ed ha fra i suoi compiti:

- sostenere il monitoraggio della condizione delle pari opportunità nell'Università;
- elaborare proposte di iniziative e misure atte a rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito universitario, nell'attività di studio, di ricerca, didattica, di lavoro e di assistenza;
- garantire l'uguaglianza di tutti gli studenti stranieri, di tutte le confessioni;
- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei ruoli e nelle qualifiche nelle quali risultino sotto-rappresentate;
- valorizzare le capacità professionali di lavoratori in modo da favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali attraverso un'appropriata organizzazione del lavoro;
- proporre rimedi a eventuali comportamenti lesivi della personalità di coloro che operano all'interno di UniCamillus correlati a discriminazioni per motivi di orientamento sessuale, di genere, di sesso, di identità di genere e di disabilità, ciò anche attraverso una corretta informazione sulla legislazione in materia e sugli strumenti di tutela da questa apprestati;
- elaborare proposte di azioni volte a garantire e a sviluppare le pari opportunità nell'Università, monitorandone l'attuazione;
- sottoporre ogni anno una relazione al Rettore circa le condizioni di lavoro e di studio all'interno dell'Università, segnalando situazioni o fatti di presunta discriminazione;
- realizzare attività informative, convegni, incontri e rilevazioni tra il personale sui temi che gli sono propri.

Art. 3 – Composizione

1. Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito dal Delegato alle pari opportunità che lo presiede, da un rappresentante dei professori di I o di II fascia, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti.
2. Il Comitato resta in carica per la durata di 3 anni.

Art. 4 – Funzionamento

1. Al/Alla Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato.
2. Il Comitato è convocato dal/dalla Presidente almeno 2 volte l'anno. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà dei componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è effettuata via e-mail. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. I verbali sono pubblici.
3. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse agli Organi di governo dell'Ateneo.
4. Il Comitato può proporre agli organi di governo dell'Ateneo azioni ed interventi che rispondano alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 5 – Diritto di informazione

1. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, l'Amministrazione mette a disposizione del Comitato tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nonché tutti i dati utili all'individuazione di eventuali situazioni di discriminazione, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

ART. 6 - Responsabile del procedimento e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso l'Ufficio Regolamenti e Normative e redatto in lingua italiana. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici regolamenti d'Ateneo agevolmente consultabili sul portale istituzionale www.unicamillus.org.

2. Il presente Regolamento recepirà automaticamente le eventuali innovazioni legislative che andranno a modificare le presenti previsioni.